

Direzione centrale risorse umane e organizzazione
Assistenza e Consulenza

Roma, 11-6-2012

Prot. n° 29704

Allegati 1

Alle Direzioni Centrali
Sede

All'Ufficio di Staff del Direttore
Sede

All'Area Comunicazione e relazioni
Internazionali
Sede

All'Area Coordinamento e
Integrazione funzionale
Sede

Alle Direzioni Regionali
Loro sedi

Agli Uffici Provinciali
Loro Sedi

e p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali nazionali
del personale non dirigente del comparto
Agenzie Fiscali:

FP C.G.I.L.

C.I.S.L. - FPS

U.I.L. - PA

FEDERAZIONE CONFSAL-SALFI

R. d. B./PI

FLP

Oggetto: Mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa ordinanza di chiusura degli uffici pubblici - retribuzione giornaliera.


Con interpello n. 15/2012 del 7 giugno scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito posto in merito all'obbligo di corrispondere la retribuzione ai dipendenti che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro nelle

giornate in cui i Prefetti o i Sindaci dei vari comuni d'Italia colpiti dall'ondata di neve nel mese di febbraio 2012 hanno disposto, con specifiche ordinanze, la chiusura degli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione ai mezzi privati sprovvisti di apposite catene e/o gomme termiche.

Il Ministero, nell'operare una distinzione tra settore pubblico e settore privato, precisa che *"la mancata prestazione nelle giornate di cui sopra può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore. Nello specifico, con riferimento al **settore pubblico l'ordinanza di chiusura degli uffici pubblici per causa neve impedisce in modo oggettivo ed assoluto** l'adempimento della prestazione lavorativa, fermo restando l'obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate. Tale interpretazione risulterebbe, peraltro, recepita nell'ambito della contrattazione collettiva comparto Ministeri, laddove tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi retribuiti, viene indicata anche l'ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, **fatti salvi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità**".*

Alla luce di quanto su indicato si conferma pertanto che per giustificare le assenze dal servizio nei giorni in cui è intervenuta un'ordinanza di chiusura degli uffici verrà utilizzata la specifica causale prevista "Assenza obbligata da chiusura Ufficio".

IL DIRETTORE
(Massimo Pietrangeli)



Roma, 7 giugno 2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

All'Unione Generale del Lavoro
Federazione Nazionale Sanità

Prot. 37/0010676

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – retribuzione giornaliera – mancato svolgimento della prestazione lavorativa causa neve.

L'Unione Generale del Lavoro – Federazione Nazionale Sanità – ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro – “causa neve” – nell'ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.

In proposito, si evidenzia che, nelle giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio 2012, le autorità pubbliche dei territori interessati hanno provveduto ad emanare specifiche ordinanze, disponendo la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene e/o gomme termiche.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Personale, Innovazione, Bilancio e Logistica e della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, appare opportuno operare una distinzione tra settore pubblico e settore privato, per evidenziarne i profili differenziali afferenti alla problematica in esame.

Con riferimento al **settore pubblico**, occorre precisare che la mancata effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di cui sopra può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore.

Nello specifico, la fattispecie prospettata sembrerebbe afferire al c.d. *factum principis*, inteso quale provvedimento autoritativo – **ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve** – che **impedisce in modo oggettivo ed assoluto** l'adempimento della prestazione, ossia l'espletamento

dell'attività lavorativa, fermo restando **l'obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate.**

L'interpretazione innanzi sostenuta risulterebbe, peraltro, recepita nell'ambito della contrattazione collettiva comparto Ministeri, laddove viene indicata tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi retribuiti, anche l'ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, **fatti salvi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.**

Nel **settore privato**, invece, il provvedimento autoritativo concernente il **divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene** non costituisce impedimento di carattere assoluto all'effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto non preclude la libera scelta datoriale di continuare a svolgere le attività connesse al settore di appartenenza.

Si precisa, tuttavia, che in tali eventualità il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà del lavoratore, pertanto la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all'azienda, supportata da idonea motivazione (cfr. artt. 1218 e 2104 c.c.), non sembrerebbe qualificabile in termini di inadempimento a lui imputabile.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte ed in linea con i principi codicistici che presidono le obbligazioni contrattuali, si ritiene che in tali fattispecie l'impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall'obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB/SC